

DELIBERA N. 43/2026

**XXX/OPTIMA ITALIA SPA
(GU14/845717/2026)**

Il Corecom Umbria

NELLA riunione del 19/10/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 16 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria;

VISTA l'istanza di X X del 03/06/2026 acquisita con protocollo n. 0202516 del 03/06/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla linea di tipo affari XX, nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- 1) nel 2019 ha sottoscritto un contratto per la fornitura congiunta di Luce, Gas, Internet su linea fissa e Mobile, con fatturazione e pagamento unici;
- 2) in data 28/07/2022, riceveva una comunicazione email avente ad oggetto "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con cui veniva informato del passaggio ad un prezzo variabile, a causa della crisi energetica, tuttavia non veniva informato del fatto che la nuova offerta avrebbe comportato lo scorporo dei servizi, nel senso che la fornitura dei servizi dati e mobile sarebbe stata scorporata dal canone unico, cosicché sarebbero state emesse due fatture distinte;
- 3) la mancata trasparenza in ordine a quanto precede ha comportato il pagamento delle bollette ritenendo fossero onnicomprensive e non distinte, avvedendosi inoltre dell'aumento sproporzionato del costo complessivo.

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- I) illegittimità della modifica contrattuale per difetto di informativa;
- II) restituzione degli importi non dovuti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- 1) l'istanza è inammissibile in quanto presentata da chi non è intestatario della linea;
- 2) l'istanza è inammissibile per eventuali richieste non coincidenti con quelle oggetto del procedimento UG;
- 3) l'istante sottoscriveva in data 11.10.2019 un contratto denominato TUTTO IN UNO con un'offerta economica a prezzo fisso di 12 mesi, comprensiva di servizi luce, gas, voce ed internet;
- 4) l'offerta relativa ai servizi voce ed internet prevedeva un costo pari ad euro 34,62 più iva al mese e tale offerta non ha subito alcuna modifica dal 2019 ad oggi;
- 5) nel luglio 2022, a tre mesi dalla scadenza della suddetta offerta, ed a causa della crisi energetica, così come previsto da contratto, è stata comunicata la variazione dell'offerta stessa, la quale rimaneva circoscritta al costo dell'energia elettrica non più fisso ma variabile;

6) la variazione, sebbene legittima, non ha minimamente impattato i servizi voce ed internet di cui si discute in questa sede.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla convenuta, in quanto, trattandosi di ditta individuale, il rappresentante legale può presentare l'istanza indifferentemente a nome della ditta o a nome proprio: la ditta individuale infatti non è un soggetto giuridico autonomo e distinto dal suo titolare, e ciò sia dal punto di vista del diritto sostanziale che di quello processuale, con la conseguenza che l'imprenditore è legittimato ad agire in giudizio in proprio (Cass., sent. n. 9260/2010).

Non può essere accolta nemmeno l'eccezione relativa alla eventuale non coincidenza di oggetto fra UG e GU14, non avendo l'operatore indicato in cosa divergono le due istanze.

Va infine chiarito che nella presente delibera saranno trattati unicamente i profili di competenza del Corecom, limitati all'ambito delle comunicazioni elettroniche fra utenti ed operatori.

Venendo al merito, la domanda non può essere accolta per i motivi di seguito riportati.

La comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali, come emerge chiaramente dalla documentazione presente agli atti del fascicolo, riguarda esclusivamente la fornitura di servizi diversi da quelli di comunicazioni elettroniche.

Per quanto invece concerne quest'ultimo ambito, si evidenzia che alcuna modifica è intervenuta negli importi fatturati. Dalle fatture in atti, infatti emerge che, prima della comunicazione del 28.7.2020, l'utente pagava, per i servizi voce e dati, la somma di euro 34,62 (fatt. n. 2007399/IB/2020 del 15/01/2020: Totale costi voce e Internet inclusi nel canone € 34,62 - Quota Voce 12/2019 € 7,74 - Quota Internet fino a 100 Mega 12/2019 € 26,87). Il medesimo importo è riportato nella fattura successiva alla predetta comunicazione, depositata dall'operatore (fatt. n. 2016592/IB/2024 del 08/03/2024: Totale costi voce e Internet inclusi nel canone € 34,62 Quota Voce 02/2024 € 7,74 - Quota Internet fino a 100 Mega 02/2024 € 26,87).

In relazione a tanto, e nei limiti della competenza per materia del Corecom, non si rilevano quindi profili di illegittimità né la sussistenza di importi addebitati e/o corrisposti non dovuti.

Spese di procedura compensate.

DELIBERA

il rigetto della domanda presentata dal sig. XX X, via X X X - X - X (X), nei confronti dell'operatore Optima Italia SpA, per i motivi sopra descritti.

Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 19 ottobre 2026

LA PRESIDENTE

Michela Angeletti

Il Dirigente

Juri Rosi

Il Responsabile del procedimento

Beatrice Cairoli